



CITTA' DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 23/12/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. APERTURA DEL MERCATO

IL SINDACO

VISTI:

- il D.P.C.M. in data 18 dicembre 2020 riguardante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, con il quale si rende necessario e urgente integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica;

- l’art. 1 del predetto Decreto che recita: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 ” (zona rossa);

CONSIDERATO che l’art. 3 comma 4 del Decreto 3/12/2020 soprarichiamato consente lo svolgimento del mercato, limitatamente alla vendita di soli generi alimentari purché siano osservate le misure di prevenzione igienico-sanitaria previste nell’allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti);

STABILITO in coerenza con il Decreto in questione che l’apertura del mercato cittadino di P.zza S. Antonio nelle giornate di giovedì 24 dicembre 2020 e sabato 2 gennaio 2020, resta subordinata al rispetto delle seguenti misure igienico-sanitarie a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

VISTO l'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute;

ORDINA

1. lo svolgimento del mercato settimanale di p.zza S. Antonio limitatamente alla vendita alimentare e a condizione che siano osservate le prescrizioni riportate al successivo punto 2) del presente provvedimento e nel rispetto della massima compresenza di clienti all'interno dell'area delimitata e limitatamente ai giorni di seguito indicati:

mercati	data svolgimento
Mercato di P.zza San Antonio	giovedì 24 dicembre 2020 sabato 2 gennaio 2021

1. la riapertura della suddetta area mercatale è subordinata all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- la sospensione del conteggio delle assenze previste dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche per il mercato di P.zza S. Antonio;

2. che il mercato settimanale di P.zza S. Antonio è subordinato al rispetto del seguente orario di svolgimento:

ingresso operatori: a partire dalle 6:00

operazioni di spunta: ore 7:00

inizio attività di vendita: dalle ore 7:30 alle ore 13:00

rimozione attrezzature: entro ore 14:00

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dall'art.4 del DL n°19 del 25 marzo 2020.

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990.

Che rimangono salve le norme di carattere generale contenute nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività che si svolgono sulle aree pubbliche.

DEMANDA

Agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

DISPONE

Che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web www.morbegno.gov.it

Di informare del presente provvedimento gli operatori titolari di posteggio attraverso la propria Associazione di categoria.

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- alla Prefettura di Sondrio;
- alla Questura di Sondrio;
- alla Comando Prov.le Carabinieri di Sondrio;
- al Comando della Polizia Locale di Morbegno.
- All'Ass.di categoria FIVA c/o l'Unione Commercianti di Sondrio.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo comunale online.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi dell'art. 8, L.7 agosto 1990, nr. 241 ss.mm, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Sig. Giuseppe Maxenti Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Morbegno.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Alberto Gavazzi
Firmato digitalmente